

Como, 26 settembre 2017
Prot. n. 36/2017/AMB

**ALLE IMPRESE ASSOCIATE
EDILIZIA, SCAVI E SBANCAMENTI
Loro Sedi**

OGGETTO: DPR Terre e rocce da scavo n. 120/2017

Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R n. 120, che contiene **norme per la gestione delle terre e rocce da scavo**.

Per semplicità, si riassume e schematizza il provvedimento.

Le terre e rocce da scavo (da non confondersi con i rifiuti da costruzione e demolizione) sono costituite da quella frazione di suolo che viene scavato durante la realizzazione di un'opera.

Sono quindi tutti quei materiali che risultano da un'attività di sbancamento, perforazione, preparazione di gallerie, rimozione, livellamento terreni, ecc., propedeutica alla realizzazione di un manufatto edile o di un'opera infrastrutturale.

Il DPR contiene le norme e le procedure con le quali può essere gestito questo materiale, dal punto di vista tecnico-amministrativo, per essere in regola con le norme ambientali, in particolare con le disposizioni che riguardano la materia dei rifiuti o dei sottoprodotti.

In effetti le terre e rocce da scavo possono essere considerate – e pertanto “gestite” – o come rifiuti o come sottoprodotti.

In alcune condizioni, però, le terre e rocce da scavo possono anche essere trattate come semplice materia, priva di particolari prescrizioni, cautele o controlli: si tratta della situazione descritta nel Titolo IV, art. 24, che consente il loro legittimo utilizzo quando trattasi di suolo naturale, di provata incontaminazione, impiegato nello stesso sito dal quale esso è stato tratto.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le terre e rocce da scavo possono essere considerate rifiuti o sottoprodotti.

Le condizioni per poter gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti corrispondono a quelle richieste per la generalità dei “sottoprodotti”; in sintesi, le terre e rocce da scavo, devono:

- a) essere generate da un'attività effettuata ai fini della realizzazione di un'opera;
- b) essere utilizzate conformemente a quanto dichiarato attraverso apposita e specifica documentazione autocertificata inviata all'autorità competente;
- c) essere utilizzate tal quali, ossia senza ulteriori trattamenti se non quelli della normale pratica industriale;
- d) soddisfare criteri di qualità ambientale dimostrabili e di elevata entità.

Quest'ultimo punto risulta particolarmente importante per garantire che detti materiali non siano inquinanti. Tale caratteristica risulta soddisfatta se le concentrazioni di elementi e sostanze inquinanti contenute nelle terre e rocce da scavo non superano le soglie di contaminazione indicate nel Testo Unico Ambientale. A questa regola di massima ci sono eccezioni più o meno restrittive (presenza di amianto, terreni da bonificare o caratteristiche del suolo già naturalmente sopra soglia).

Per quanto riguarda gli adempimenti da assolvere per gestire le terre e rocce da scavo si distinguono due diverse procedure a seconda della quantità di materiale escavato: se essa risulta superiore ai 6.000 mc si parla di cantieri di grandi dimensioni; **se non superiori ai 6.000 mc si tratta di cantieri di piccole dimensioni. Per questi ultimi il DPR prevede semplificazioni nella documentazione da produrre.**

Per i cantieri di grandi dimensioni è necessario predisporre un articolato, circostanziato, complesso e rigoroso "Piano di Utilizzo" corredato da tutta una serie di dati e risultati ricavabili da indagini, analisi chimiche, approfondimenti geologici, descrizioni di contesto storico-tecnico-organizzativo, ecc.

Per i cantieri di piccole dimensioni il produttore deve compilare una più semplice "Dichiarazione di utilizzo" in autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000 (art. 21) utilizzando un modulo previsto direttamente nel DPR, che elenca sostanzialmente i dati logistici e le principali caratteristiche del materiale. La Dichiarazione di utilizzo va compilata e trasmessa, anche solo telematicamente, al Comune del luogo di scavo e all'ARPA.

Vi sono poi altri obblighi da osservare – indipendentemente dalle dimensioni del cantiere - per gestire il materiale nelle varie fasi di utilizzazione: l'accompagnamento durante il **trasporto** va gestito compilando un apposito modulo, così come per attestare l'**avvenuto utilizzo**.

Particolarmente dettagliate risultano anche le disposizioni che riguardano il **deposito intermedio**, che può avvenire o nel sito stesso di produzione o in altro sito a condizione che vengano rispettati particolari requisiti di destinazione d'uso, di durata del deposito (da indicare in Dichiarazione), di separazione dei lotti, di segnaletica, ecc.

Il mancato assolvimento di una o più di tali disposizioni relative alle diverse fasi di gestione appena descritte implica il venir meno delle condizioni per l'individuazione del materiale come sottoprodotto e la sua classificazione come rifiuto.

Data la particolare complessità della norma in relazione alla gestione pratica del cantiere, vi informiamo fin da ora che seguiranno altre informative di approfondimento.

Cordiali saluti.

La Responsabile Ambiente e Sicurezza
Dott.ssa Emanuela Tardiola

